

PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI
XXV ANNIVERSARIO
DELLA PROMULGAZIONE DEL CODICE DEI CANONI DELLE CHIESE ORIENTALI
18 ottobre 1990 – 18 ottobre 2015

GIORNATA DI STUDIO

*Il Codice delle Chiese Orientali.
Problematiche attuali e sviluppi legislativi*
Roma, Sala San Pio X
3 ottobre 2015

*L'iscrizione ad una Chiesa sui iuris
e la tutela dell'appartenenza ecclesiale-rituale dei fedeli delle Chiese orientali cattoliche.*

Necessità di revisione e nuova criteriologia,

Prof. NATALE LODA

Professore alla Pontificia Università Lateranense

COMUNICAZIONE

SOMMARIO: Introduzione; 1. L'appartenenza ecclesiale-rituale come patrimonio da tutelare da parte della Chiesa universale; 2. L'iscrizione ad una Chiesa *sui iuris*; 2.1. Il Sacramento del Battesimo cann. 29-30 CCEO; 2.2. Il *transitus ritus* cann. 32-33 CCEO; 2.3. L'entrata nella Chiesa cattolica in piena comunione can. 35 CCEO; 3. Lo strumento del diritto particolare stabilito dalla Sede Apostolica nei cann. 29-30 CCEO; 4. La riforma del can. 111 CIC 83; 5. La *normativa asimmetrica* come diritto speciale. Conclusioni.

Introduzione

Con la promulgazione 25 anni fa del CCEO senza dubbio le Chiese d'Oriente hanno avuto una grande opportunità per la loro presenza ecclesiale, progresso, sviluppo e tutela. Attualmente tale crescita ed impulso nel vivere la fede nelle Chiese orientali, non solo ha avuto un arresto, ma viene minacciata alle radici. Infatti si è creata nella esperienza storica ed attuale di alcune Chiese Orientali una situazione drammatica a causa di eventi bellici ma non solo, verificandosi una decomposizione delle stesse ed operando una sindrome etno-fuga.

La presente riflessione vuole rileggere il CCEO ed il CIC 83 per proporre una mozione realistica *ad intra* per scongiurare per quanto possibile, con gli strumenti odierni del diritto e delle leggi, la decomposizione socio-ecclesiale di alcune Chiese *sui iuris* orientali. Così, il grave pericolo per le Chiese *sui iuris* di perdere la propria identità e vita di fede con una

crescita, interferirà non solo nei rapporti con la Chiesa latina, ma anche nell'apporto di grazia alla Chiesa universale e dei valori cristiani orientali al mondo contemporaneo.

Questo scritto ribadisce la certezza che se da una parte necessita custodire e non disperdere questo patrimonio delle Chiese orientali, focalizzando lo sguardo sulle problematiche di ascrizione ad una Chiesa *sui iuris*, dall'altra non si tratta solo di temperare i rapporti con la Chiesa latina, attualmente l'unica a potere disporre di una accoglienza ed aiuto a tali Chiese ormai grandemente martirizzate, ma di risvegliare una coscienza ecclesiale di accoglienza e difesa. Tale aiuto si può configurare non solo materialmente, compito demandato alla comunità politica, ma con risorse umane e spirituali, attraverso una unità di protezione attraverso l'attività giuridica.

Si vuole premettere a questa riflessione una considerazione morfologica della Chiesa nel suo aspetto paradigmatico di famiglia. La Chiesa universale è un riflesso del modello della *famiglia di Dio*, in quanto è figura delle relazioni agapico-trinitarie, con la redenzione salvifica di Cristo Figlio che rivela al mondo Dio Padre ed Amore dello Spirito Santo nel paradigma di comunione-famiglia trinitaria.¹ La Chiesa dei Fedeli in Cristo quale realtà modellata sulla famiglia assurge a strumento sacramentale di grazia e salvezza attraverso la sua presenza del mondo ordinata dall'esperienza giuridica. L'originalità del diritto *famigliare* della Chiesa viene esemplata dalla parabola del *Pater familias* che è il capo virtuoso, diligente (*diligenza del buon Padre di famiglia*), affidata in primo luogo al supremo ministero episcopale del Romano Pontefice, ai Vescovi, ma anche ai Patriarchi ed altri Gerarchi orientali.

Le virtù di chi governa la Chiesa, cioè del *Pater et caput familias* debbono assimilarsi al *familiare ius*, al *codice domestico*, al *bonus* o *diligens pater familias*. Colui che governa nella Chiesa deve essere un *bonus et diligens pater familias* che possiede anche tutte le altre virtù per il governo della casa:² dalla *cura* alla *attentio animi*, insieme alla *cogitatio*, *vigilantia*, *adsiduitas et labor* per provvedere alla *salus animarum* della propria *familia*. Tutte le virtù del *Pater et caput* sono sollecitate e finalizzate alla *salus animarum* (*personarum*) come singoli fedeli ed aggregati nella comunione della Chiesa universale e particolare, ma anche nelle altre istanze intermedie amministrative.³ In tal senso anche le Chiese *sui iuris* latina e quelle orientali fanno parte del paradigma familiare.

¹ J. BOGARIN DIAZ, *El Padre de Familia*, «Obispo de la Iglesia domestica»? in AA.VV., *El matrimonio y su expression canonica ante el III milenio: X Congreso Internacional de Derecho Canonico*, Pamplona 2000, p. 771-782.

² Queste sono riprese da CICERONE, *De Oratore*, 2, 35, 150: «Inter ingenium quidem et diligentiam perpaulum loci reliquum est arti: ars demonstrat tantum, ubi quaeras, atque ubi sit illud, quod studeas invenire; reliqua sunt in cura, attentione animi, cogitatione, vigilantia, adsiduitate, labore; complectar uno verbo, quo saepe iam usi sumus, diligentia; qua una virtute omnes virtutes reliquae continentur».

³ Circa la *salus animarum* ci si riferisce a CICERONE, *De legibus*, III, 8 quando stabilisce che: *Salus Populi suprema lex esto*. Secondo la più antica concezione esisteva un rapporto tra il *Populus* che possedeva la *res publica* laddove questa era il possesso del Popolo che ne esercitava la titolarità come un *pater familias* sulla propria *domus*. La formula ecclesiale potrebbe essere *Salus Ecclesiae* (*Christifidelium*) *suprema Lex*.

Nell'ottica della Chiesa universale come famiglia con le virtù ad essa inerenti, ci si riporta agevolmente al testo di *OE* n. 1:

«1. La Chiesa cattolica ha in grande stima le istituzioni, i riti liturgici, le tradizioni ecclesiastiche e la disciplina della vita ecclesiastica della Chiese orientali. Si tratta infatti di Chiese illustri e venerande per antichità, in cui risplende la tradizione apostolica tramandata dai Padri, che costituisce parte del patrimonio divinamente rivelato e indiviso della Chiesa universale».

Queste *traditiones orientales* portano ognuna con il patrimonio rituale, liturgico, teologico, spirituale e disciplinare una comprensione particolare e speciale della Rivelazione, che contribuisce all'annuncio del *Depositum Fidei* più ricco di grazia e potenza. Per cui l'estinzione di una qualunque piccola parte di una tradizione orientale e Chiesa *sui iuris* costituirebbe una perdita che riverbererebbe tutto il tesoro di grazia racchiuso nel patrimonio rivelato, incidendo sulla *dynamis* dell'annuncio cristiano.

Prosegue il Decreto Conciliare:

«1. ... Perciò questo santo ed ecumenico Concilio, preso da sollecitudine per le Chiese orientali, che di questa tradizione sono testimoni viventi, e desiderando che esse fioriscano e assolvano con nuovo vigore apostolico la missione loro affidata, oltre a quanto riguarda tutta la Chiesa ha deciso di stabilire alcuni punti principali, lasciando gli altri alla cura dei sinodi orientali e della Sede apostolica».

In tale parte del Decreto *OE* si è usato il termine *rifioritura* come volontà di ripristino delle antiche tradizioni e della disciplina per assolvere la missione affidata a tali Chiese portando i propri *Chirstifideles* alla *salus animarum*. Tale sollecitudine della Chiesa Universale esprime una doverosità intrinseca per le Chiese orientali stesse a che possano vivere la loro vita nella comunione attraverso l'esercizio della propria varietà patrimoniale per mantenere, preservare e far fruttificare le loro tradizioni avite, ma anche estrinseca per partecipare tale patrimonio liturgico, teologico spirituale e disciplinare a tutta la compagine della Chiesa universale.⁴

Purtroppo per alcune Chiese orientali da una prospettiva di fioritura si è passati alla necessità di provvedere alla loro sopravvivenza. Si ritiene che incidendo sulle modalità di applicazione ed interpretazione, utilizzando rettamete ed equamente le norme codiciali del CCEO in rapporto al CIC 83, circa l'iscrizione ad una Chiesa *sui iuris*, ed il passaggio da una Chiesa *sui iuris* ad un'altra si possa *ad intra* operare, anche se in esigua parte, arginare e contenere tale emorragia di fedeli.

⁴ Si vedano tali questioni in D. SALACHAS, *L'appartenenza giuridica dei fedeli a una Chiesa orientale sui iuris o alla Chiesa latina*, in *Periodica de Re canonica* 83(1994) p. 19-55; D. SALACHAS, *Lo status giuridico-pastorale degli Orientali cattolici in emigrazione*, in *Anuario de Derecho Canonico Argentino* 16 (2009-2010) pp. 161-183; D. SALACHAS, *Protection de l'identité religieuse et intégration ecclésiale en Droit Canonique*, in *L'Année Canonique* 53 (2011) pp. 47-62; J. ABBASS, *L'incidence sur l'Église latine des canons 29-38 du CCEO traitant de l'inscription*, in *Studia Canonica* 47 (2013) pp. 361-405.

1. L'appartenenza ecclesiale-rituale quale patrimonio da tutelare da parte della Chiesa universale

Le Chiese *sui iuris* sono un soggetto giuridico di diritto ecclesiale con pari dignità nella Chiesa universale.

Le Chiese *sui iuris* d'Oriente e d'Occidente come soggetti di diritto sottostanno al principio costituzionale già formulato agli inizi dell'era cristiana nei primi secoli, dell'uguaglianza. Tale uguaglianza delle Chiese concretamente ha il riferimento nelle comunità cristiane con i *Christifideles* che celebrano e vivono la Fede.⁵

Si è già approfondito in altra sede come le Chiese *sui iuris* sono soggetti giuridici di diritto ecclesiale che hanno un ruolo proprio e posizione speciali all'interno della Chiesa universale come raggruppamento nell'edificazione del Corpo di Cristo. Non si discute ed è pacifico che le Chiese *sui iuris* siano soggetti giuridici ecclesiali a pieno titolo e posseggano una pari dignità alla Chiesa latina.⁶ Le Chiese *sui iuris* sono formate da Chiese particolari che posseggono una serie di *iura nativa* inerenti la condizione costitutiva delle Chiese *sui iuris* stesse, con diritti propri, a seconda della categoria di appartenenza delle medesime Chiese Patriarcali, Chiese Arcivescovili maggiori, Chiese Metropolitane *sui iuris* e le altre Chiese *sui iuris* direttamente dipendenti dalla Sede Apostolica. Si ricorda come tali diritti propri possono essere esercitati *erga omnes*.

Il principio della pari dignità delle Chiese *sui iuris* diviene significante e si coniuga con il principio di uguaglianza, di libertà, manifestando la diversità nell'unità. Tale diversità nell'unità si concretizza nella *communio* che è uguaglianza proporzionale tenendo conto non solo delle similitudini e delle diversità, ma anche della soggettività giuridica delle stesse Chiese *sui iuris*.⁷

A tale proposito si vuole evidenziare in primo luogo il testo del can. 39 CCEO che apre il Cap. II del Titolo II: le Chiese *sui iuris* ed i Riti riguardante l'osservanza dei Riti, espressione di OE nn. 1, 2, 5 e 6. Si stabilisce nel dettato del can. 39 che i *Christifideles* appartenenti

⁵ O. BUCCI, *Storia e significato giuridico del 'Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium'*, in PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Il Codice delle Chiese orientali. La storia, le legislazioni particolari, le prospettive ecumeniche, Atti del Convegno di studio tenutosi nel XX Anniversario della promulgazione del Codice dei Canoni della Chiesa Orientale*, Città del Vaticano 2011, 61-115. Per tale parte ci si riporta a N. LODA, *Uguale dignità teologica e giuridica delle Chiese "sui iuris"*, in *Nuove terre e nuove Chiese. Le Comunità di fedeli orientali in diaspora*, Venezia 2008, 37-79. S. DIANICH, *Note*, in *Dizionario Teologico Interdisciplinare*, Casale Monferrato, II, 612. Si veda G.B. MONDIN, *Corso di Teologia sistematica, La Chiesa primizia del Regno, Trattato di Ecclesiologia*, Bologna 1986, 271-294; C. MILITELLO, *La Chiesa 'Il Corpo Crismato', Trattato di Ecclesiologia*, Bologna 2003, 261-499; D. SALACHAS - L. SABBARESE, *Chierici e ministero sacro nel Codice latino ed orientale, Prospettive interecclesiali*, Città del Vaticano 2004.

⁶ Il concetto di dignità nel *proprium* della scienza giuridica si riferisce all'essere soggetto di diritto, laddove nelle Chiese *sui iuris* si specifica: a) la condizione della stessa in riferimento al grado e rapporto nella Chiesa universale e raggruppando Chiese particolari; b) la sua stessa natura giuridico-ecclesiale quale istanza intermedia amministrativa; c) le sue intrinseche qualità ex cann. 27-28; d) il rispetto reciproco per le altre Chiese *sui iuris* ed alla Chiesa latina nell'ambito della *communio* nella Chiesa universale; e) nell'autocoscienza ecclesiale di ogni Chiesa *sui iuris* che deve a sé stessa. J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, Milano 1989, p. 87.

⁷ P.A. BONNET, *Fedeli*, in *Enciclopedia Giuridica*, XIV, Roma 1989, pp. 1-11, quivi p. 8.

alle Chiese orientali (ci si riferisce alle Chiese orientali cattoliche) sono un patrimonio della Chiesa universale di Cristo nel quale patrimonio risplende la tradizione che deriva dagli Apostoli attraverso i Padri della Chiesa e che afferma la divina unità nella varietà della Fede cattolica. Tali riti delle Chiese orientali siano religiosamente conservati e promossi.⁸

Quando si stabilisce che i riti delle chiese orientali *religiose serventur et promoveantur*, occorre porre l'accento a questo avverbio *religiose*: significa per tutti i *Christifideles* indipendentemente dal loro *status* nella Chiesa, debbano andare al di là di un mero obbligo giuridico, materiale, personale ed autonomo previsto dal CCEO, ma esercitare nella propria vita quella testimonianza nel vivere la fede nella comunione ecclesiale e spirituale che è propria dei riti stessi, in quanto appartenenti alla divino-umanità nella varietà, collaborando alla missione della Chiesa. Nel can. 40 CCEO si specificano le modalità di osservanza dei riti.

Ci si è chiesti se il can. 39 CCEO obblighi anche i *Christifideles* della Chiesa latina che non è menzionata *verbatim* nel testo del canone. La risposta ovviamente non può che essere positiva. Infatti la doverosità richiesta dal can. 39 CCEO non riguarda solamente i Fedeli appartenenti alle Chiese orientali, ma include obbligatoriamente anche quelli ascritti alla Chiesa latina, in riferimento diretto con il dettato del can. 40 CCEO.

Anzi, oggi giorno la regolamentazione e la finalità dei canoni del CCEO circa l'iscrizione ad una Chiesa *sui iuris* e l'osservanza dei riti, non si riduce restrittivamente alla difesa e protezione all'interno delle Chiese *sui iuris* stesse da una mentalità talora permeata palesemente o no dalla *praestantia ritus latini* ma si confronta con i canoni del CIC 83 laddove la Chiesa latina è più organizzata territorialmente e spazialmente. A causa delle guerre, persecuzioni che generano migrazioni di intere comunità, se non nei casi più gravi alla perdita della fede con un allontanamento ed indifferenza derivante da uno sradicamento comunitario etno-ecclesiale, si è ampliata la necessità di un'accoglienza ecclesiale di *sororità* inter-caritativa da parte della Chiesa latina. Tale accoglienza, cura e difesa generano anche un sano rapporto caritativo, in quanto il luogo fisico di queste nuove terre per i Cristiani orientali sono territori e circoscrizioni a prevalenza rituale latina. In tal modo occorre prendere coscienza in modo veramente ecclesiale e agapico-caritativo, non solo della doverosità di una degna accoglienza, di un prendersi cura ma anche evitare un certo qual assorbimento rituale, sia diretto che indiretto, nella Chiesa latina.

2. *L'iscrizione ad una Chiesa sui iuris*

Ogni uomo con il Sacramento del Battesimo diviene *persona christiana* ex can. 96 CIC, con una nuova condizione ontologica-sacramentale ed acquista *in Ecclesia* una posizione specifica, individuale e comunitaria. Il battezzato diviene *ipso facto* membro della Chiesa universale, ma nello stesso tempo membro di una Chiesa *sui iuris* ascrivendosi alla stessa.

⁸ Si veda in tale parte il commento di V.J. POSPISHIL, *Easter Catholic Church Law*, New York 1996, pp. 123-126; L. LORUSSO, *Gli Orientali cattolici e i Pastori latini. Problematiche e norme canoniche*, Roma 2003; M. BROGI, *Rito proprio [Derecho al]*, in *DGDC*, VII, pp. 45-47.

Si tratta del costituirsi di una necessaria relazione canonica e l'appartenenza ad una specifica Chiesa *sui iuris* con tutti i diritti e doveri che nascono dal Diritto comune, dal diritto particolare, ed il necessario riferimento a una gerarchia.⁹

Il termine *ascrizione* contiene un moto a luogo, laddove la particella "a" indica una dinamicità verso il completamento della iniziazione cristiana che deve necessariamente passare dalla ricezione del Battesimo (*ianua Ecclesiae*) attraverso l'Unzione del Santo Myron, verso l'Eucaristia secondo la disciplina contenuta nei libri liturgici. Naturalmente tale ascrizione comporta la comunione con il Romano Pontefice e la Chiesa cattolica, con il proprio Gerarca della Chiesa *sui iuris*, il proprio Vescovo e con tutti i *Christifideles*.

Si noti che l'ascrizione con tutti i diritti e doveri inerenti, si compie anche per quel Fedele che sia entrato nella piena comunione ex can. 35 CCEO.

Agli inizi dell'era cristiana l'ascrizione è stata legata al principio della mera territorialità con una disciplina ecclesiale-rituale inserita in un *topos* specifico. In seguito la disciplina si è spostata verso uno *ius personale* ed il rito, quale *consuetudo* che veniva osservata in una comunità da coloro che erano parte della stessa, divenendone una componente stabile ecclesiale, ma anche socio-culturale e/o etnica.¹⁰

In epoca post tridentina le problematiche relative alla *praestantia ritus latini* con la regolamentazione stretta del così detto passaggio rituale e la ricerca di un equilibrio ecclesiale e comunitario, l'obiettivo dell'iniziazione cristiana si è spostato verso la qualità della stabilità di una determinata comunità ecclesiale, che aveva il suo fulcro nella continuità del principio di ascrizione battesimale nel rito del padre cattolico.

2.1. Il Sacramento del Battesimo cann. 29-30 CCEO

Il Fedele cristiano in virtù del Battesimo è ascritto ad una Chiesa *sui iuris* come effetto giuridico e per determinazione del diritto.¹¹

Il can. 29 § 1 CCEO stabilisce che il figlio sotto i quattordici anni con il battesimo sia ascritto alla Chiesa *sui iuris* alla quale è ascritto il padre cattolico. Viene qui ribadito il principio dell'autonomia originaria dell'aggregato familiare, proveniente dal diritto romano con il riferimento al *pater familias*. Si tratta della prevalenza nell'ascrizione alla Chiesa *sui iuris* del padre cattolico, che vuole tutelare l'unità della famiglia.¹² Si noti come nel CIC sia stato superato e di fatto abolito questo principio di prevalenza genitoriale paterna ex can.

⁹ M. DEL POZZO, *Derechos fundamentales*, in DGDC, III, pp. 209-212.

¹⁰ P. SZABÓ, *L'ascrizione dei fedeli orientali alle Chiese 'sui iuris'*. Lettura dello 'ius vigens' nella diaspora, in P. GEFAELL, (ed.), *Cristiani orientali e pastori latini*, Milano 2012, pp. 152-232; C. VASIL', *Chiese orientali cattoliche nella ecclesiologia e nel diritto della Chiesa cattolica. Il cammino del CCEO*, in *Folia Canonica* 10 (2007) pp. 119-151.

¹¹ LORUSSO, *Gli Orientali cattolici e i Pastori latini*, p. 54 e ss.

¹² Viene abbandonato il criterio del can. 98 § 1 CIC 1917 e can. 6 § 1 CS laddove l'appartenenza ad una Chiesa *sui iuris* era decisa dal rito liturgico con la quale si battezzava la persona. Si veda anche il can. 756 CIC 17. O. BUCCI, *Per la storia del matrimonio cristiano fra eredità giuridica orientale e tradizione romanistica*, in AA.VV., *Il matrimonio nel Codice dei Canoni delle Chiese orientali*, Città del Vaticano 1994, pp. 7-92.

111 CIC mettendo in evidenza sì il concetto di famiglia e non più di *paterfamilias* inserendo sullo stesso piano giuridico i due coniugi con stessi diritti e doveri sia congiuntamente che disgiuntamente.¹³

Nel CCEO si è mantenuta parzialmente la tradizione giudeo-cristiana ed ellenistico-romana, con riferimento al *paterfamilias* dovendosi tener ferma tale istituzione in quanto fortemente innervata nelle tradizioni orientali.

Il CCEO stabilisce nel can. 29 la regola generale che i figli vengano ascritti alla Chiesa *sui iuris* del padre cattolico. Tuttavia si prevedono due eccezioni a tale principio in favore dell'ascrizione alla Chiesa *sui iuris* del padre cattolico, verso la Chiesa *sui iuris* a cui appartiene le madre: se questa sola è cattolica, tenendo presente che il canone non ammette eccezioni per cui il figlio è ascritto *ipso iure* anche nel caso sia stato battezzato ortodosso.¹⁴ Qualora entrambi i genitori siano cattolici a seguito di una richiesta concorde degli stessi a che si possa ascrivere il figlio alla Chiesa *sui iuris* della madre. Tale possibilità ha avuto una opposizione molto forte nella redazione della PCCICOR in quanto si riteneva contraria alle genuine tradizioni orientali, ma anche potesse favorire, soprattutto nella diaspora il decadimento e l'abbandono della propria tradizione rituale.¹⁵ Per ovviare alle diverse preoccupazioni espresse dalle Chiese Orientali di decadimento ed abbandono della propria tradizione rituale, si è aggiunta una clausola conclusiva di eccezione al canone circa la concorde volontà dei coniugi cattolici di differenti Chiese *sui iuris* di ascrivere il figlio alla Chiesa della madre «salvo restando il diritto particolare di una Chiesa *sui iuris* stabilito dalla Sede Apostolica». Anche nel contrasto dibattimentale, da una parte si mettono in risalto l'uguale diritto di entrambi i coniugi come nel can. 111 CIC 83; dall'altra per tutelare pienamente le Chiese orientali cattoliche si è inserita l'eccezione alla frase *si ambo parentes consentiant*.¹⁶ Questo ultimo alinea tolto precedentemente, è stato inserito prima della pubblicazione del CCEO.¹⁷ Tale *ius speciale* e *ad tempus* vuole evitare e dovrebbe eludere le problematiche e minacce alle tradizioni ecclesiali orientali.

Si rammenta come nei matrimoni misti incombe alla madre l'obbligo per quanto è in suo potere che i figli siano battezzati nella Chiesa cattolica ed ascritti alla sua Chiesa cattolica

¹³ L. LORUSSO, *Lo stato giuridico e la cura pastorale dei "Christifideles orientales" nel CCEO e nel CIC: collaborazioni e problematiche interecclesiali nei due Codici*, in *Nicolaus* 27 (2000), pp. 137-216. Circa il can. 29 CCEO e l'ascrizione si veda H. PREE, *Esercizio della potestà e diritti dei Fedeli*, in AA.VV., *I principi per la revisione del Codice di Diritto canonico*, Milano 2000, pp. 305-346, p. 325 e ss.

¹⁴ L. LORUSSO, *Gli orientali cattolici e i Pastori latini*, p. 61 e ss. La discussione di tali problematiche in P. GEFAELL, *Matrimonio misto ed ascrizione ecclesiastica dei propri figli: una questione riaperta? Riflessione su alcune considerazioni recenti*, in *Folia Canonica* 12 (2009) pp. 153-166; P. GEFAELL, *Rapporti tra Orientali cattolici ed ortodossi nel CCEO*, in *Eastern Canon Law* 1 (2012) pp. 248-274, qui 256-258.

¹⁵ Si veda *Nuntia* 3 (1976) p. 49 e 19 (1984) p. 22.

¹⁶ *Nuntia* 22 (1986) pp. 24-27.

¹⁷ *Nuntia* 31 (1990) p. 38.

sui iuris ex can. 814, n. 1 CCEO.¹⁸ Ancora non sorge questione qualora sia uno che l'altro dei genitori appartenga ad una Chiesa *sui iuris* orientale; nascono problemi invece nel caso di padre cattolico orientale ma la madre sia di rito latino.

Il can. 29 § 2 CCEO tratta ulteriori casi, qualora il figlio non abbia compiuto i 14 anni:

1) il figlio nato da madre cattolica non sposata nubile o convivente: si prevede l'iscrizione alla Chiesa *sui iuris* della madre; nel caso il padre cattolico abbia riconosciuto il figlio ma non abbia sposato la donna ci si chiede a quale Chiesa *sui iuris* il figlio venga ascritto.¹⁹ Sembra che il figlio debba iscriversi comunque alla Chiesa *sui iuris* della madre e non del padre naturale cattolico.²⁰

2) Il figlio di genitori ignoti: l'iscrizione sarà fatta alla Chiesa *sui iuris* di coloro a cui il giovane è affidato (se si tratta però di padre o madre che lo riconoscano si applica il § 1);²¹

3) il figlio di genitori non cristiani, non battezzati: in tal caso si compirà l'iscrizione alla Chiesa *sui iuris* di colui che si prenda cura dell'educazione alla fede cattolica.²²

Il can. 29 CCEO non tratta il caso di due genitori ortodossi che chiedano *expresse* l'iscrizione del figlio ad una Chiesa cattolica orientale.

Il can. 30 CCEO riguarda l'iscrizione ad una Chiesa *sui iuris* di un battezzando che abbia già compiuto i 14 anni (can. 111 § 2 CIC): questi ha la facoltà di scegliere ed iscriversi alla Chiesa *sui iuris* che desidera, indipendentemente dal fatto che i genitori siano o meno cristiani, cattolici o no.

Circa la libera facoltà di scelta della Chiesa *sui iuris* di iscrizione troviamo il dettato del can. 588 CCEO relativo ai catecumeni, che da una parte ammette certamente la piena libertà di scelta della Chiesa *sui iuris* a cui iscriversi, dando un orientamento e *raccomandando* però una iscrizione appropriata alla propria cultura.²³ Tale raccomandazione si dovrebbe interpretare in favore delle Chiese *sui iuris* orientali, sia nei luoghi di tradizione ortodossa anche nel caso di un territorio appartenente alle Chiese orientali ma anche in territori di evangelizzazione da parte di missionari latini sottoposti alla giurisdizione della Congregazione di *Propaganda fide* qualora siano prevalenti i Fedeli orientali.

Ancora questa raccomandazione dovrebbe applicarsi in senso orientale per i territori di cultura occidentale latina (Europa, Americhe del sud e del nord) in quanto ormai la

¹⁸ Qualora non si osservi tale obbligo è prevista anche una punizione ex can. 1439 CCEO, anche se in pratica risulta difficilissima tale applicazione soprattutto nei territori dove insiste l'Ortodossia.

¹⁹ P. ERDÖ, *Questioni interrituali (interecclesiali) del diritto dei Sacramenti (Battesimo e Cresima)*, in *Periodica* 84 (1995) pp. 315-353, qui p. 335.

²⁰ L. LORUSSO, *Gli orientali cattolici*, p. 63.

²¹ P. ERDÖ, *Questioni interrituali*, pp. 336-337.

²² P. ERDÖ, *Questioni interrituali*, pp. 338-339.

²³ Can. 588 CCEO: «I catecumeni hanno piena libertà di iscriversi a qualunque Chiesa *sui iuris* a norma del can. 30; si eviti tuttavia di consigliare loro qualche cosa che possa ostacolare la loro iscrizione a una Chiesa che è più affine alla loro cultura».

Chiesa latina non è più né l'unica Chiesa e neppure quella egemone esistendo in tali luoghi gerarchie orientali.

Le Chiese *sui iuris* potrebbero accogliere i catecumeni che si siano formati nelle loro comunità ecclesiali, ascrivendoli nel loro seno. Ma ancor di più tale iscrizione diviene necessaria in quanto anche le Chiese orientali cattoliche ex OE 3²⁴ sono chiamate ad una evangelizzazione *ad intra*, compresi i territori in cui insista per tradizione la Chiesa latina.

Anche per il canone 30 CCEO sono state sollevate delle obiezioni in quanto si è detto che avrebbe favorito inevitabilmente la Chiesa latina perché la stessa ha sempre svolto un'attività pastorale e missionaria preminente. Ha prevalso in tale parte la convinzione che la persona nella scelta della Chiesa *sui iuris* alla quale iscriversi con il Battesimo, debba godere una propria libertà e giusta autonomia, potendosi ovviare a tale problema di latinizzazione con quella ultima clausola del can. 30 CCEO quando si dice: «salvo restando il diritto particolare stabilito dalla Sede Apostolica» intendendolo come possibilità di uno *ius speciale* e *ad tempus*. Tale clausola diviene la via, in caso di necessità per la tutela ed assicurazione di una vita ordinaria delle Chiese orientali in tutti quei luoghi in cui sono minoritarie.²⁵

Si noti come al presente ancora mancano quelle norme asimmetriche a favore delle Chiese *sui iuris* orientali.

2.2. *Il transitus ritus cann. 32-33*

Una volta acquisita l'iscrizione ad una Chiesa *sui iuris* il CCEO prevede la possibilità di trasferire tale appartenenza cristiana ad altra Chiesa *sui iuris*.²⁶

Il can. 32 CCEO ha come contenuto il passaggio valido da una Chiesa *sui iuris* ad un'altra Chiesa *sui iuris* anche della stessa tradizione rituale: è proibito senza il consenso, della Sede Apostolica che si esprime in una licenza.²⁷ In tale parte il canone 32 si rifà ad OE n. 4:

²⁴ OE 3: «Queste Chiese particolari, sia dell'Oriente che dell'Occidente, sebbene siano in parte tra loro differenti in ragione dei cosiddetti riti – cioè per liturgia, per disciplina ecclesiastica e patrimonio spirituale – tuttavia sono allo stesso modo affidate al governo pastorale del romano Pontefice, il quale per volontà divina succede al beato Pietro nel primato sulla Chiesa universale. Esse quindi godono di pari dignità, cosicché nessuna di loro prevale sulle altre per ragioni di rito; fruiscono degli stessi diritti e sono tenute agli stessi obblighi, anche per quanto riguarda la predicazione del Vangelo in tutto il mondo (cfr. Mc 16, 15), sotto la direzione del romano Pontefice».

²⁵ Si veda GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla presentazione del Codice dei Canonici delle Chiese Orientali*, 25 ottobre 1990, in *Nuntia* 31 (1990) pp. 21-22.

²⁶ A. KAPTIJN, *Transito a otra Iglesia sui iuris*, in *DGDC*, VII, pp. 646-649.

²⁷ La licenza come provvedimento autorizzatorio che accorda la facoltà di esercizio al compimento di una determinata attività sulla base di una preesistente situazione soggettiva giuridicamente qualificata della legittimazione intesa come potere di esercitare la situazione giuridica soggettiva. In difetto di tale consenso, l'attività sarebbe illecita. Vedasi: G. LANDI, *Licenza [Diritto Amministrativo]*, in *Enciclopedia del Diritto*, XXIV, Milano 1974, pp. 635-637; P. SALVATORE, *Licenza. I) Profili generali*, in *Enciclopedia Giuridica*, XIX, Roma 1990, pp. 1-4. P. SZABÓ, *La natura giuridica della licenza per il cambiamento di Chiesa 'sui iuris' e la sua incidenza sulla prassi canonica*, in *Eastern Canon Law* 1 (2012) 1-2, pp. 63-111. Contra, A. KAPTIJN, *Transito a otra Iglesia sui iuris*, che ritiene più forte il consenso della licenza, p. 646.

si noti che mentre nel decreto conciliare si esprime un'esortatività,²⁸ nel canone *de quo* invece si ha una materia dispositiva. Tale apparente e nuova severità codiciale ha riguardo al bene della Chiesa *sui iuris* dall'altra al diritto del *Christifidelis* di vivere la fede nel rito più conforme alla sua attitudine spirituale, ex can. 28 § 1. Viene lasciata alla Sede Apostolica la valutazione delle motivazioni nella sollecitudine per il bene dei *Christifideles*, e della Chiesa *sui iuris* come istituzione. Si discute circa l'atto concessivo se si tratti di licenza condizione *ad liceitatem* o un mero consenso, *conditio ad validitatem*.

Infatti nel can. 32 § 2 è stabilito il caso in cui il consenso della Sede Apostolica circa il passaggio è presunto in due condizioni: a) che le due Chiese *sui iuris* abbiano nello stesso territorio una propria Eparchia; b) che il consenso al passaggio dato dagli Eparchi sia scritto, per cui la licenza è presunta e vera licenza.²⁹

Il can. 32 § 2 CCEO si applica quando si sia in presenza di due Chiese orientali. Rimane il dubbio quando sia coinvolta la Chiesa latina: infatti circa il passaggio dalla Chiesa latina ad una Chiesa orientale *sui iuris* avente nello stesso territorio una eparchia, la questione è stata portata al Pontificio Consiglio per l'Interpretazione dei Testi legislativi,³⁰ a cui ha fatto seguito un *Rescriptum ex audentia Sanctissimi* del 26.11.1993³¹ laddove si è stabilito il passaggio con il consenso (dicasi permesso scritto) dei Vescovi interessati (il consenso della Sede Apostolica è presunto). Sembrerebbe ragionevole prevedere il caso di passaggio del Fedele latino ad una Chiesa orientale, mentre il passaggio di un Fedele orientale alla Chiesa latina non essendo considerata esplicitamente, potrebbe richiedere sempre il consenso della Sede Apostolica.³²

Si rileva come risulti urgente l'emanazione di norme più restrittive. In entrambi i casi sia per un Fedele latino che voglia passare ad una Chiesa *sui iuris* orientale che all'inverso.³³ In tale ultimo caso necessita oltre alla valutazione dei veri motivi spirituali, tener conto del *bonum Ecclesiae sui iuris a qua*.

Il can. 33 CCEO prevede il passaggio *ipso iure* ad altra Chiesa *sui iuris* per una donna sposata alla Chiesa *sui iuris* del marito cattolico. Si tratta di un diritto della donna,

²⁸ OE n. 4: «Infine, tutti e singoli i cattolici e i battezzati di qualsiasi Chiesa o comunità acattolica che vengano alla pienezza della comunione cattolica, mantengano dovunque il loro proprio rito, lo onorino e, in quanto è possibile, lo osservino, salvo il diritto in casi particolari di persone, comunità o regioni, di far ricorso alla Sede apostolica; questa, quale suprema arbitra delle relazioni inter-ecclesiali, provvederà essa stessa alle necessità secondo lo spirito ecumenico, o farà provvedere da altre autorità, dando opportune norme, decreti o rescritti».

²⁹Nuntia 22 (1986), pp. 27-28.

³⁰ Communicationes 24 (1992) pp. 14 e 197.

³¹ AAS 85 (1993) p. 81.

³² SEGRETERIA DI STATO, *Rescritto*, del 26.11.1992 in AAS 85 (1993) p. 81; per la questione in modo parzialmente differente si veda J. ABBASS, p. 381 e ss.

³³ D. SALACHAS - K. NITKIEWICZ, *Rapporti interecclesiali tra cattolici orientali e latini. Sussidio canonico pastorale*, Roma 2007, p. 138.

certamente non di un dovere. Tale canone si rifà al can. 9 CS ed ha un corrispondente comparabile ma non uguale, nel can. 112 § 1 n. 2 del CIC.

Mentre però secondo il CIC 83 il passaggio è possibile per entrambi i coniugi ex can. 112 § 1, n. 1, avendo come riferimento i diritti dei singoli coniugi, nel CCEO il diritto è riconosciuto solamente alla moglie (il marito potrebbe iscriversi alla Chiesa *sui iuris* della moglie solo con il consenso ex can. 32 della Sede Apostolica). Ci si chiede la motivazione di tale scelta: in primo luogo emerge in tale parte la forza della tradizione orientale riconfermata dal CCEO rispettando il *ius vetus orientale* ex can. 9 CS, laddove la moglie segue lo *status iuridicus* del marito.³⁴ In secondo luogo il riferimento non ai coniugi presi singolarmente, ma secondo lo *ius familiae* laddove il *pater familias* è il riferimento istituzionale. In terzo luogo, per tutelare ulteriormente le Chiese orientali *sui iuris* dovrebbe favorirsi il passaggio della moglie latina alla Chiesa *sui iuris* del marito, mentre sarebbe da escludersi l'inverso. Rimane sempre comunque un doveroso riferimento al diritto particolare se ed in quanto sia stato richiesto alla Sede Apostolica.

Il can. 34 CCEO tratta del passaggio dei genitori e figli ad un'altra Chiesa *sui iuris* e corrisponde al can. 112 § 1 n. 3 CIC 83 trattando dei figli prima del compimento dei 14 anni di età. Sono previsti vari casi: a) passaggio legittimo dei genitori ad altra Chiesa *sui iuris*: i figli li seguono; b) matrimonio misto: se la parte cattolica passa ad altra Chiesa *sui iuris* anche i figli ne sono ascritti; c) passaggio solamente di un genitore cattolico ad altra Chiesa *sui iuris*: anche i figli possono passare ma solamente con il consenso di entrambi i genitori. Compiuti i 14 anni i figli possono ritornare alle precedenti Chiese *sui iuris*.³⁵ Il can. 112 § 1 CIC 83 non sembra aver tenuto conto del terzo caso, per cui la norma del can. 34 CCEO diviene un completamento del canone latino.³⁶

2.3. L'entrata nella Chiesa cattolica in piena comunione can. 35 CCEO

Il can. 35 CCEO tratta del passaggio di *Christifideles* non cattolici sia orientali che membri provenienti da comunità protestanti alla piena comunione.³⁷ Il canone possiede un tono

³⁴Nuntia 29 (1989) p. 43.

³⁵ Can. 112 CIC 83: «§ 1. Dopo aver ricevuto il battesimo, sono ascritti a un'altra Chiesa rituale di diritto proprio: 1) chi ne abbia ottenuto la licenza da parte della Sede Apostolica; 2) il coniuge che, nel celebrare il matrimonio o durante il medesimo, abbia dichiarato di voler passare alla Chiesa rituale di diritto proprio dell'altro coniuge; sciolto però il matrimonio, può ritornare liberamente alla Chiesa latina; 3) i figli di quelli, di cui ai nn. 1 e 2, prima del compimento dei quattordici anni di età e parimenti, nel matrimonio misto, i figli della parte cattolica, che sia passata legittimamente a un'altra Chiesa rituale; raggiunta però questa età, i medesimi possono ritornare alla Chiesa latina.

§ 2. L'usanza, anche se a lungo protratta, di ricevere i sacramenti secondo il rito di una Chiesa rituale di diritto proprio, non comporta l'ascrizione alla medesima Chiesa».

³⁶ J. ABBASS, p. 390 e ss.

³⁷ Per le discussioni durante la codificazione si veda: D. SALACHAS, *I battezzati acattolici che vengono alla piena comunione con la Chiesa cattolica*, in *Apollinaris* 60 (1987) pp. 227-244; P. GEFAELL, *Rapporti tra Orientali cattolici e Ortodossi nel CCEO*, in *Eastern Canon Law* 1 (2012) pp. 249-274.

e modo esortativo per quei battezzati non cattolici che convengono alla piena comunione nella Chiesa cattolica: si richiede l'ascrizione alla Chiesa *sui iuris* equivalente cattolica del proprio rito di origine e provenienza (eventualmente si può in altro caso, ricorrere alla Sede Apostolica, in casi speciali di persone, comunità o regioni). Il canone non specifica i requisiti per la validità di tale passaggio ed entrata nella piena comunione. Tali *Christifideles* debbono amare, conservare, rispettare e praticare con tutte le loro forze il rito proprio.

- In tale parte si ha il rispetto del rito in quanto non esiste un rito che sia superiore né inferiore: si ribadisce qui l'uguaglianza dei riti.

- Il Supremo Legislatore per raggiungere il fine della *salus animarum* utilizza lo strumento del mantenimento, la conservazione della tradizione e della promozione del rito stesso.

- Circa l'osservanza dappertutto del rito: ha come finalità il preservare e mantenere forte quel legame alle proprie tradizioni.

La norma del can. 35 CCEO è ripresa da *OE* n. 4 e modifica essenzialmente can. 11 § 1 CS,³⁸ e si noti come non esista una corrispondenza con il CIC 1983 in tale parte.³⁹ Non risulta specificato se la norma sia *ad validitatem* o *ad liceitatem*, anche se la lettura fa ritenere più attinente la liceità. Si noti come le eccezioni a tale disposizione proprio per la delicatezza della materia, ma anche per il buon ordine ecclesiale, richiedano il ricorso alla Sede Apostolica. Anche in tale caso si potrebbe novellare la norma orientale che da esortativa si mutebbe in dispositiva a favore delle Chiese orientali.

Per quanto riguarda i Fedeli battezzati provenienti da comunità protestanti, l'ascrizione secondo la maggioranza degli Autori dovrebbe essere fatta nel seno della Chiesa latina oppure in una Chiesa *sui iuris* di propria elezione.⁴⁰ Si noti come il patrimonio liturgico, teologico, spirituale e disciplinare di una comunità protestante nella maggioranza dei casi non corrisponda e non può essere identificato con quello della Chiesa latina.

Ci si chiede se possa attuarsi il caso di un Fedele proveniente da una comunità protestante a che possa iscriversi ad una Chiesa *sui iuris* orientale. Certamente il principio del mantenimento del proprio rito non è assoluto in quanto vi è la possibilità di adire la Sede Apostolica per casi speciali di persone, comunità o regioni, ma certamente anche per il singolo *Christifidelis*, indicandone i motivi in primo luogo spirituali, liturgici, pastorali, ma anche della volontà di vita di fede ecclesiale.⁴¹

³⁸ «Can. 11. § 1. Baptizati acatholici ritus orientalis, qui in catholicam Ecclesiam admittuntur, ritum quem mauerint amplecti possunt; optandum tamen ut ritum proprium retineant».

³⁹ Il principio in questione verrà approfondito maggiormente nel Titolo XVII, cann. 896-901.

⁴⁰ D. SALACHAS – L. SABBARESE, pp. 258-259.

⁴¹ Si veda la Risposta della Congregazione per le Chiese orientali in F.S. PEDONE – J.I. DONLON (edd.), *Roman Replies and CLSA Advisory Opinions 2002*, Washington 2002, pp. 47-49.

3. Lo strumento del diritto particolare stabilito dalla Sede Apostolica nei cann. 29-30 CCEO

Si è detto come al fine di ovviare alle molteplici preoccupazioni espresse dalle Chiese Orientali si è aggiunta una clausola conclusiva di eccezione al canone circa la concorde volontà dei coniugi cattolici di differenti Chiese *sui iuris* di ascrivere il figlio alla Chiesa della madre «salvo restando il diritto particolare di una Chiesa *sui iuris* stabilito dalla Sede Apostolica». ⁴²

Il diritto particolare è l'insieme delle leggi che non siano applicabili alla Chiesa universale, e neppure a tutte le Chiese orientali cattoliche. Positivamente il diritto particolare indica il diritto di una Chiesa *sui iuris*, qualunque possa essere il territorio in cui abbia propri fedeli.

Tale ultima clausola diviene un'eccezione al dettato del canone e significa che, se una Chiesa *sui iuris* abbia domandato alla Sede Apostolica di stabilire uno *ius speciale* e *ad tempus* ⁴³ e questo sia stato accordato, si applica il principio generale di iscrizione ad una Chiesa *sui iuris* (del padre orientale) qualora vi siano particolari circostanze nella tutela di una Chiesa *sui iuris* e lo esiga il buon ordine nella Chiesa. ⁴⁴ La Sede Apostolica diviene in un certo qual senso *arbiter* relativamente all'iscrizione ad una Chiesa *sui iuris* lasciando quella giusta libertà per i Fedeli.

Sebbene il CCEO preveda che una Chiesa *sui iuris* specifica faccia una richiesta alla Sede Apostolica, tuttavia la valutazione riguardante i presupposti di ammettere uno *ius particulare* superiore, si inserisce nell'obbligo generale della Chiesa universale alla *sollicitudo omnium Ecclesiarum* di tutelare quella «parte del patrimonio divinamente rivelato e indiviso della Chiesa universale» ⁴⁵.

Tale richiesta normativa più restrittiva da parte di una Chiesa *sui iuris* verso la Chiesa latina si pone oltre che nell'alveo della *sollicitudo* anche nel *bonum Ecclesiae*: questo si esprime in una tutela ecclesiale orientale, ma anche il diritto all'educazione religiosa della prole in un contesto di trasmissione di vita e di Fede che se è indifferente per quanto riguarda la fede ed i costumi in una realtà rituale ecclesiale, piuttosto che in un'altra, non lo è riguardo alla modalità di vivere la stessa.

Si fa presente che non viene in nessun modo obliterato il diritto inalienabile del genitore all'educazione cristiana della propria prole quale situazione pienamente tutelata, in quanto sarebbe impossibile, ma tale diritto può essere limitato estrinsecamente (si potrebbe dire *convogliato*) a causa di un interesse pubblico della Chiesa universale. Tale necessità esprime non solamente la *sollicitudo omnium Ecclesiarum* del Romano Pontefice inerendo il *bonum Ecclesiae* ed il buon ordine nella stessa, ma la *sollicitudo* verso la *salus animarum*.

⁴² GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla presentazione del Codice dei Canonici delle Chiese Orientali*, 25 ottobre 1990, in *Nuntia* 31 (1990) pp. 21-22.

⁴³ A.C. ANDRADE ORTIZ, *Derecho transitorio*, in *DGDC*, III, pp. 196-198.

⁴⁴ Cfr. *Nuntia* 22 (1986) p. 29.

⁴⁵ Si veda *OE* n. 1 già citato.

I diritti personali fondamentali, è noto e pacifico, non sono assoluti e non possono e non debbono essere esercitati in una chiusura individuale e privata, anche se familiare, ma secondo una giusta e moderata rapportazione nella comunione ecclesiale, corroborati nell'*hic et nunc* della vita e comunità ecclesiale propria ed universale.

Tra le particolari circostanze e le esigenze di un buon ordine ecclesiale e quelle spirituali di una Chiesa *sui iuris* stessa (associati all'elemento della liturgia, teologia, disciplina, cultura e storia) si nota la necessità di un temperamento ed equilibrio societario-pastorale rispetto ai diritti fondamentali dei *Christifideles* e la loro compressione da una parte, e le necessità della Chiesa in un cammino e crescita verso il *favor fidei* nella *communio*.

Ancora, il passaggio da una Chiesa *sui iuris* ad un'altra non è semplicemente una formalità di carattere amministrativo, ma implica dei mutamenti ontologici, spirituali rispetto al *Christifidelis* che non sono solo esterni e sociali ma anche antropologici, psicologici e sociali, inerenti il fedele stesso e i suoi rapporti con gli altri Fedeli nella nuova comunità ecclesiale.

Si potrebbe ipotizzare l'affievolimento di un diritto soggettivo per un Fedele latino nell'iscrizione alla Chiesa latina del figlio verso una Chiesa *sui iuris* orientale, nel caso la moglie provenga da tale Chiesa, o con una limitazione parziale o totale all'iscrizione alla Chiesa latina. Non vi è dubbio che la Chiesa universale reputi un interesse pubblico primario la salvaguardia delle Chiese orientali cattoliche, ecco che si potrebbe ipotizzare anche una limitazione totale alla libertà di iscrizione, con una legge incidente su tutto il *Corpus Iuris Canonici Ecclesiae*. In tal modo con una novellazione generale dei dettati disomogenei del CIC 83 e del CCEO, le due clausole potrebbero essere obliterate.

Nel caso sopra esposto il diritto soggettivo fondamentale di un catecumeno è quello di essere iscritto nella Chiesa cattolica quando siano stati rispettati i presupposti (sia per un figlio al di sotto dei 14 anni che per un catecumeno adulto oltre i 14 anni), quale posizione di *potere personale* direttamente garantito e tutelato dal Supremo Legislatore, in modo da assicurare al titolare l'esercizio di tale diritto ricevendo il Battesimo, e nel contempo il soddisfacimento di una propria utilità vitale-spirituale e sostanziale, che è quella di vivere nella pienezza la propria Fede.⁴⁶

Il vivere la fede nella Chiesa cattolica è un diritto soggettivo fondamentale, il vivere la propria fede cattolica in una Chiesa *sui iuris* piuttosto che un'altra diviene un diritto conseguente (secondario), per cui si può operare l'affievolimento ed il restringimento di tale diritto (o interesse sostanziale). Tale affievolimento porterebbe il titolare di un diritto soggettivo a vivere la Fede, di fronte all'esercizio di una attività pubblica che influisce sulla sua sfera giuridica, nel cambiamento o nell'iscrizione ad una Chiesa *sui iuris* determinata dalla Chiesa universale a salvaguardia di un bene pubblico nella *sollicitudo omnium Ecclesiarum*.

Per quanto riguarda il rapporto tra il *vero motivo spirituale* ed il *buon ordine ecclesiale* occorre tener presente questo:

⁴⁶ Si veda A.C. ANDRADE ORTIZ, *Derecho subjetivo*, in *DGDC*, III, pp. 189-196.

- a) il vero motivo spirituale deve contenere le caratteristiche della verità motivazionale inerente la *pistis*;
- b) il vero motivo spirituale deve essere orientato alla tutela e al favorire la *communio ecclesiastica*;
- c) non riguardi una mera comodità esteriore o accessoria nel vivere la *liturgia*, che porti a lungo andare al rilassamento della fede e dei costumi.

4. La riforma del can. 111 §1 CIC 83

Il can. 111 § 1 stabilisce:

«Con la ricezione del battesimo è ascritto alla Chiesa latina il figlio dei genitori, che ad essa appartengono o, se uno dei due non appartiene ad essa, ambedue i genitori di comune accordo abbiano optato che la prole fosse battezzata nella Chiesa latina; che se manca il comune accordo, è ascritto alla Chiesa rituale, cui appartiene il padre».

Si noti *prima face* come il can. 111 § 1 CIC 83 abbia superato la tradizione antica giuridico-cristiana, o romanistico occidentale, inserendo il “principio di uguaglianza e pari dignità tra i coniugi e genitori”, anche se l’ultimo alinea del canone ripropone un ingiustificato ritorno al *favor patris*⁴⁷ oppure propone un’ipotesi residuale con un valore meramente tecnico-operativo.⁴⁸ Si è operata una uguaglianza giuridica e di pari dignità che ha voluto inerire le funzioni differenti tra i genitori stessi e questi con il figlio, superando quella che era ritenuta, a torto, una discriminazione nei confronti della madre.⁴⁹ Tale uguale dignità dei coniugi, ex can. 777 (can. 1135 CIC 83) ha fatto sì che si stabilisse una paritaria partecipazione alla determinazione dell’indirizzo della vita familiare nella realizzazione del *consortium vitae coniugalis*,⁵⁰ riducendo notevolissimamente ed azzerando il ruolo e la potestà del *pater familias*. Infatti tale interpretazione “singolarista” che avvalga un principio di autonomia privata del singolo coniuge, si ritrova nel can. 111 § 1 circa la decisione di iscrizione del figlio ad una Chiesa *sui iuris* piuttosto che un’altra.

L’ampiamiento dell’autonomia genitoriale cattolica pone dei grandi problemi: si pensi al caso del padre ascritto ad una Chiesa *sui iuris* orientale e la madre alla Chiesa latina. In letteratura si è sorvolato il problema se il can. 111 § 1 CIC 83 riguardi la sola sfera giuridica del padre *Christifidelis* latino oppure anche il caso in cui lo stesso appartenga ad una Chiesa *sui iuris* orientale. Si è risposto in modo positivo, cioè che tale canone valga sia nel caso il

⁴⁷ Così L. MUSSELLI, *La famiglia nel diritto ecclesiale latino ed orientale*, in R. COPPOLA, (ed.), *Incontro fra canoni d’Oriente e d’Occidente*, II, Bari 1994, pp. 477-485, qui p. 480, anche se non si è d’accordo con tale lettura.

⁴⁸ S. BERLINGÒ, *Nel silenzio del diritto. Risonanze canonistiche*, Bologna 2015 p. 321.

⁴⁹ Si veda in tal senso *Communicationes* 14 (1982) p. 142.

⁵⁰ Vengono superati i dettati dei cann. 1111-1112 CIC 17.

padre sia ascritto ad una Chiesa orientale *sui iuris*, come anche per la madre. Ma tale soluzione non è scevra di problematiche.⁵¹

Infatti si rileva subito come la norma del can. 111 § 1 CIC 83 risulti essere dubbia ed indefinibile in quanto affermerebbe un mero principio autonomo privato che non tiene conto dell'appartenenza rituale e soprattutto dell'appartenenza a Chiese orientali più bisognose di tutela ed aiuto rispetto alla Chiesa latina, per cui a lungo andare si costituirebbe un detrimento solo per le comunità cattoliche orientali, che riverbererebbe sul buon ordine ecclesiale e quindi il *bonum Ecclesiae*.

Si potrebbe prospettare una soluzione giuridica ragionevole (si pensi alla *recta ratio* tommasiana) laddove l'autonomia coniugale in favore del rito latino possa essere limitata *pro bono Ecclesiae*. Il figlio di una coppia di cui uno dei genitori appartenga ad una Chiesa orientale cattolica, dovrebbe essere obbligatoriamente ascritto alla Chiesa *sui iuris* a cui appartiene il genitore. Lo strumento giuridico attuativo avrebbe la morfologia di un atto autoritativo della Chiesa universale da emanarsi a tutela delle Chiese orientali.

Di più il Supremo Legislatore potrebbe emanare una norma universale secondo la quale il figlio di due genitori di cui uno ascritto ad una Chiesa *sui iuris* orientale sia comunque ascritto *ipso iure* alla Chiesa orientale cattolica del padre (qualora la madre fosse latina) o in caso contrario della madre orientale (qualora il padre sia latino o non cattolico). Nel caso il padre sia ortodosso e la madre latina il figlio si iscriva alla Chiesa orientale cattolica della tradizione del padre ortodosso; oppure se il padre è ortodosso e la madre cattolica appartenente ad una Chiesa *sui iuris* il figlio sarebbe ascritto indifferentemente ad una Chiesa *sui iuris* cattolica orientale, privilegiando quella nella quale possa vivere la fede in modo più actioso. Nel fatto che entrambi i genitori appartengano ad una Chiesa *sui iuris* orientale cattolica si applica il can. 29 § 1 CCEO.

Anche in tal caso si rinviene la necessità di modifica e di rinnovamento, anche asimmetrico, ma ragionevole e proporzionale, del can. 111 § 1 CIC 83.

5. Una normativa asimmetrica come diritto speciale

La concessione da parte della Sede Apostolica di una normativa proporzionale asimmetrica presuppone la creazione di un diritto speciale che tuteli quelle Chiese *sui iuris* ed i riti che non possano vivere una vita ecclesiale e soffrano a causa di gravi persecuzioni e martirio e che di fatto vi sia un pericolo imminente di estinzione. Trattasi di un rimedio necessario a beneficio di quelle comunità cristiane orientali più deboli, avendo come obiettivo oltre alla cessazione di queste cause e la ripresa di una vita ecclesiale ordinaria con la celebrazione dei Divini Misteri. Si tratta oltre che di una cura pastorale da organizzare o

⁵¹ M. BROGI, *I cattolici orientali nel Codex Iuris Canonici in Antonianum* 58 (1983) p. 224.

rafforzare, della necessità di predisporre una normativa giuridica come novellazione del CIC 83 o del CCEO, per predisporre un diritto efficace e privo di diverse interpretazioni.⁵²

La norma asimmetrica è quella regola correttiva che crea una relazione ausiliaria tra la Chiesa latina in favore delle Chiese orientali più deboli ed in pericolo di estinzione, stante la provenienza ecclesiale asimmetrica e sbilanciata, verso un equilibrio al fine di regolare la vita cristiana ordinaria di tutti i Fedeli orientali nell'esercizio pacifico dei propri diritti e doveri all'interno della propria Chiesa *sui iuris*. Certamente la normativa asimmetrica deve ritenersi vincolata ai principi di ragionevolezza e proporzionalità.

Per quanto riguarda il principio di ragionevolezza si noti come essendo la ragione la misura degli atti umani e la legge appartenga alla ragione come regola e misura dell'agire, il principio diviene il criterio di giudizio minimale da usarsi con prudenza nella discrezionalità riservata al Legislatore per approntare una norma asimmetrica.

Il principio di proporzionalità nell'approntare una norma asimmetrica deve tener conto della possibilità di esercizio dei diritti fondamentali di tutti i *Christifideles* e del loro bilanciamento. Tale verifica o giudizio da parte del Supremo Legislatore del criterio ed applicazione del principio di proporzionalità deve in primo luogo valutare la legittimità dello scopo perseguito, cioè la tutela delle Chiese orientali; la connessione razionale tra mezzi/fini che si intendono perseguire nei rapporti interecclesiali; verificare la necessità dell'obiettivo con il minor sacrificio possibile di diritti ed interessi dei Fedeli latini; infine applicare la proporzionalità in senso stretto mettendo in raffronto l'obiettivo ed il sacrificio di altri diritti ed interessi della Chiesa latina.

L'applicazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza attua un bilanciamento dei criteri, valori e diritti di tutti i *Christifideles* ricercando quella soluzione che persegua in modo equilibrato la possibilità di esercizio dei propri diritti, sia per la Chiesa latina, senza consentirne un sacrificio nel loro nucleo essenziale, come per le Chiese orientali *sui iuris*.

Il principio di proporzionalità rappresenta una diretta espressione del canone di ragionevolezza, a sua volta base per l'azione istitutiva di una legge o norma asimmetrica. Questa disposizione asimmetrica che imponga un certo qual sacrificio o restrizione o limitazione di un diritto, nel nostro caso della Chiesa latina, deve valere per la maggior realizzazione di un altro interesse costituzionale ecclesiale, nella fattispecie la salvezza da estinzione delle Chiese orientali *sui iuris*.

La necessità di emanare una normativa asimmetrica sia nuova che correttiva da un'altra già esistente, nasce dalla esperienza di comunione che debbano vivere tutte le Chiese *sui iuris*. La Chiesa latina diffusa in tutto il mondo con una posizione di vantaggio a causa della

⁵² L. SABBARESE, *La 'cattolica diversità' della Chiesa nella cura pastorale tra i migranti*, in *Eastern Canon Law* 1 (2012) pp. 225-248; M. MINGARDI, *La cura pastorale dei Fedeli orientali nelle circoscrizioni latine*, in *QDE* 21 (2008) pp. 60-78.

sua storia pregressa, attualmente è l'unica Chiesa *sui iuris* alla quale si possono rivolgere per un aiuto concreto e di sopravvivenza le Chiese orientali.

Certamente la funzione di una normativa asimmetrica in favore delle Chiese orientali produce una relazione obbligatoria che allinea ed equi-ordina i rapporti fra le Chiese, ottenendo una funzione redistributiva ecclesiale. Il carattere ausiliario che si avvale della tecnica giuridica secondo i principi ispiratori di proporzionalità e ragionevolezza portano la legislazione asimmetrica con la costituzione di fattispecie normative ad un'esperienza della *communio* nella carità, verso la *salus animarum*. Si attua così non solo una salvezza da situazioni di pericolo reale ecclesiale, ma anche la creazione di condizioni analoghe tra la Chiesa latina e le Chiese *sui iuris* con un perfezionamento di queste, auspicando un rifiorire e divenendo nel futuro ciò che nell'oggi manca ed è minacciato.

Non si tratta più di difendere e proteggere le Chiese orientali dalla *praestantia ritus latini* anche se potrebbe manifestarsi talora in forma inconscia,⁵³ ma da altri fattori esterni, quali la guerra, i pericoli, le necessità vitali, in un contesto di indifferenza, modernità e post-modernità. Anzi, deve essere testimoniata una *communio* tra la Chiesa latina e le Chiese orientali che da una parte obbliga la Chiesa latina ad accogliere con un dovere di non respingimento e discriminazione ed agire secondo il diritto orientale, dall'altra testimonia l'uguaglianza sostanziale delle Chiese, dei riti e dei Fedeli, manifestando non solo una stima reciproca fraterna, una conoscenza, ma un concreto e vero aiuto fattivo, in primo luogo giuridico per preservare e promuovere le Chiese orientali.

La Chiesa universale deve valutare le emergenze della Chiese orientali *sui iuris* per venire incontro e regolamentare i bisogni e le necessità in primo luogo spirituali di tali comunità, con misure giuridiche ed ecclesiali appropriate. Ricercare quella equità, ragionevolezza e proporzionalità adeguate agendo giuridicamente con norme asimmetriche.

Tali aiuti potranno derivare in varie forme impegnando secondo la loro competenza la Chiesa universale in particolare la Sede Apostolica con l'istituzione di una disciplina asimmetrica stante il carattere ausiliario di questa; gli organi amministrativi intermedi come per esempio le Conferenze episcopali nazioni e sovranazionali; le Chiese particolari sia latine che orientali, infine le differenti comunità.

Conclusioni

Benedetto XVI ha affermato nel 2009:

«La stima che l'Assise conciliare ha riservato alle vostre Chiese nel Decreto *Orientalium Ecclesiarum* e che il mio Venerato Predecessore Giovanni Paolo II ha ribadito soprattutto nell'Esortazione apostolica *Orientalium Lumen* è da me pienamente condivisa, insieme all'auspicio che le Chiese orientali cattoliche 'fioriscano' per assolvere 'con rinnovato vigore

⁵³ Paradigmatico e confrontabile in un'applicazione morfologica anche se non ecclesiologica, ma largamente comparabile, comunque assonante: C.G. JUNG, *Gli archetipi dell'inconscio collettivo*, Torino 1977.

apostolico la missione loro affidata ... di promuovere l'unità di tutti i cristiani, specialmente orientali, secondo il Decreto sull'ecumenismo' (*Orientalium Ecclesiarum*, 1)».⁵⁴

La protezione, tutela, difesa di alcune Chiese *sui iuris* non deriva più dalla problematica dell'assorbimento nella Chiesa latina con la *praestantia ritus latini*, ma da situazioni ed elementi civili esteriori quali la guerra, le persecuzioni, le migrazioni forzate. Il futuro delle Chiese orientali risulta essere ora più fragile ed insicuro, per la mancanza di risorse, stabilità e di una vita ordinaria ecclesiale. I Fedeli latini, seppure anche loro in alcuni territori soffrono la persecuzione, tuttavia abitano in luoghi *privilegiati* rispetto agli Orientali che nella situazione odierna debbono migrare. In tal caso nasce la necessità di una *sollicitudo* fraterna, adoperandosi i Fedeli latini per la tutela e la possibilità di esercizio dei diritti dei fratelli Orientali.

Si sono riflettute in questo studio le norme relative alla iscrizione ad una Chiesa *sui iuris* (cann. 29-37 CCEO) rapportate con i canoni paralleli del CIC 1983 per venire incontro a questo inesorabile assorbimento delle Chiese orientali cattoliche in diaspora.

Si è concluso che necessiterebbe una sana revisione, una correzione autoritativa, una riformulazione, un'aggiunta ed armonizzazione tra il CCEO ed il CIC 83 in tale materia. Tra l'altro si noti come il regime vigente dei due Codici si presta per sua natura ad operare quelle modifiche che potrebbero venire incontro alle emergenze sempre più drammatiche per alcune comunità appartenenti alle Chiese orientali. A questo punto sembra possa sostenersi la necessità del superamento della dicitura «salvo il diritto particolare [di una Chiesa *sui iuris*] stabilito dalla Sede Apostolica» dei cann. 29-30 CCEO ripensando invece ad una norma di diritto comune (o di diritto universale, terminologia assente nel CCEO) o novellando quelle norme codiciali già esistenti soprattutto del CIC 83 inserendola nel *Corpus Iuris Canonici Ecclesiae*.

Così anche per il CIC 83 si richiede una novellazione, in primo luogo per il can. 111 al fine di partecipare una migliore tutela delle Chiese orientali cattoliche migrate in territori latini dove insiste una maggioranza amplissima della latinità. Ancora, si ritiene che non sia sufficiente una mera esortatività presente in tanti documenti, ma si prenda atto e si stabiliscano norme iussive ed autoritativamente determinate.

Tale bilanciamento si otterrebbe soprattutto nei casi dell'iscrizione obbligatoria ad una Chiesa *sui iuris* orientale piuttosto che un'altra. Certamente in ambito familiare coniugale orientale e familiare latino, in senso soggettivo potrebbero crescere delle difficoltà, sia a livello interpersonale tra i coniugi con le famiglie di provenienza degli stessi, ma anche esternamente sociali-ecclesiali, vuoi per le distanze, sia perché in determinati luoghi

⁵⁴ BENEDETTO XVI, *Discorso ai Patriarchi e gli Arcivescovi maggiori orientali*, Castel Gandolfo, 19 settembre 2009, in *Insegnamenti di Benedetto XVI*, V/2, Città del Vaticano 2009, p. 224; H. LEGRAND, *Les catholiques orientaux dans les diocèses latins: un test pour la catholicité de l'Église?*, in *L'année canonique* 53 (2011) pp. 63-80; O. CONDORELLI, *Giurisdizione universale delle Chiese 'sui iuris'? Tra passato e presente*, in P. GEFAELL, (ed.), *Cristiani orientali e pastori latini*, pp. 33-106.

insistano solamente comunità latine. Si rileva che occorra però continuare a ricercare nel corso di tale custodia del patrimonio rituale.

Fermo restando il precedente biblico di 2 Cor 8, 1-24⁵⁵ e di 1Gv 3, 17-18⁵⁶ necessita accendere uno zelo che passa necessariamente attraverso una decisione giuridica con rinnovamento delle norme speciali restrittive già emanate (talora anacronistiche) per i Fedeli orientali in territori latini, da parte della Sede Apostolica.

Ancora sembra rendersi necessaria la creazione di una sensibilità ecclesiale più profonda verso le Chiese *sui iuris* sia in primo luogo tra i Vescovi latini, il clero, gli IVC ed i Fedeli che porti a vere azioni di accoglienza e non per compiacere qualcuno con un seguito di disinteresse, ma nel mantenimento per i fedeli orientali della loro originale identità ecclesiale-rituale.

Si potrebbe ipotizzare una proposta accessoria: si è già rilevata in più ambiti la necessità di operare la creazione e costituzione (con l'aiuto di istituzioni e della Chiesa latina) di strutture istituzionali (Università, Facoltà, Accademie) ed in ambito periferico circoli, luoghi di incontro e confronto per i Fedeli ed i membri di una comunità orientale interrituale e latina anche in un territorio dove sia prevalente la Chiesa latina.

Infine l'accoglienza fraterna dovrebbe superare e far oltrepassare un certo isolamento geografico e culturale con una previa conoscenza e condivisione dei valori e tradizioni ecclesiali tra le differenti comunità.

⁵⁵ 2 Cor. 8, 1-24: «Vogliamo rendervi nota, fratelli, la grazia di Dio concessa alle Chiese della Macedonia, perché, nella grande prova della tribolazione, la loro gioia sovrabbondante e la loro estrema povertà hanno sovrabbondato nella ricchezza della loro generosità. Posso testimoniare infatti che hanno dato secondo i loro mezzi e anche al di là dei loro mezzi, spontaneamente, domandandoci con molta insistenza la grazia di prendere parte a questo servizio a vantaggio dei santi» [corsivo nostro].

⁵⁶ 1Gv 3, 17-18: «Ma se uno ha ricchezze di questo mondo e, vedendo il suo fratello in necessità, gli chiude il proprio cuore, come rimane in lui l'amore di Dio? Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e nella verità».